


**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL
REGOLAMENTO UE 305/11 CPR**

Tipo di documento	Regolamento Generale	
Codice documento	RG-01	
Copia	<i>Copia controllata</i> <input type="checkbox"/>	<i>Copia non controllata stampata da cartella SGQ</i>
Destinatario copia	

Sommario

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	2
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	CONDIZIONI GENERALI.....	3
4.1	Iter Certificativo	3
4.2	Pagamenti	3
4.3	Libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione.....	3
4.4	Sicurezza	3
5.	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	3
5.1	Formulazione offerta	3
5.2	Acquisizione commesse	4
5.3	Presentazione della Domanda di Certificazione.....	4
5.4	Esame della Domanda di Certificazione	4
5.5	Visita di Ispezione Iniziale.....	5
5.6	Valutazione della prestazione del prodotto	6
5.7	Rilascio della Certificazione.....	6
5.8	Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.....	7
6.	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	7
6.1	Estensione con medesima normativa ad altro prodotto realizzato nella stessa Unità Produttiva	7
6.2	Certificazione con diversa normativa di altro prodotto realizzato nella stessa Unità Produttiva od estensione a diversa Unità Produttiva con medesima normativa	8
7.	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	8
7.1	Durata della Certificazione	8
7.2	Condizioni di validità della certificazione	8
8.	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE	8
9.	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE	9
10.	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	9
10.1	Sospensione	9
10.2	Revoca.....	9
11.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	10
12.	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	10
12.1	Modifiche apportate da TECNO PIEMONTE	10
12.2	Modifiche apportate dall'Azienda sul prodotto	11
12.3	Altre modifiche.....	11
13.	RISERVATEZZA.....	11
14.	CONDIZIONI ECONOMICHE	11
14.1	Tariffe.....	11
14.2	Condizioni di pagamento	12
15.	RECLAMI E RICORSI	12
16.	CONTROVERSIE	12
17.	OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO	12

5	24/03/16	Aggiornamento secondo Cir. STC del 09/03/2016			
4	19/03/15	Aggiornamento parr. 5.4, 5.7 e 10.1			
0	26/01/07	Emissione			
Rev.	Data	Oggetto revisione	(Firma RdQ) Redatto	(Firma RMCE) Verificato	(Firma Presidente) Approvato



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

#Il presente Regolamento definisce le modalità secondo cui opera Tecno Piemonte S.p.A. per l'attività di VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE ai sensi del Regolamento 305/11 e successive modificazioni e integrazioni.

Ulteriori dettagli di procedura per i diversi tipi di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti sono contenuti nei Regolamenti relativi alle singole tipologie, detti regolamenti Particolari. Tali Regolamenti sono approvati dalle Autorità e dal Comitato Tecnico competente, nominato dal Presidente di Tecno Piemonte, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

I servizi di certificazione di Tecno Piemonte sono disponibili per qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza del presente Regolamento.

Sulla conformità ai documenti normativi applicabili del presente Regolamento, di ogni altro Regolamento di Prodotto e delle relative procedure garantisce il Comitato Tecnico di Certificazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La normativa di riferimento è da ritenersi applicabile nella sua ultima edizione. L'elenco sotto riportato non ha carattere esaustivo, ma comprende le principali norme applicabili:

- Regolamento Europeo 305/2011 sui Prodotti da Costruzione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
- Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
- Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
- Direttiva 93/68/CE, *relativa alla marcatura CE*
- Linea Guida della Commissione
- D.P.R. 246 del 21/04/1993 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione
- D.M. 156 del 09/05/2003 Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246
- Circolare del Ministero dell'Interno n.3 del 09/06/2011 Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n. 156
- UNI EN ISO 9001, *Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti*
- UNI EN ISO 19011, *Linee guida per audit di sistemi di gestione*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020, *Criteri normativi per il funzionamento di vari tipo di organismi che effettuano attività di ispezione.*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021, *Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025, *Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065, *Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi*

3. DEFINIZIONI

Per la terminologia riguardante la Certificazione di Prodotto valgono in generale le definizioni riportate nella norma UNI CEI EN 45020. Ad alcuni termini, ricorrentemente usati nel testo, vengono attribuite le definizioni riportate nel seguito.

Azienda: termine usato per indicare un'Organizzazione che fornisce un prodotto o un servizio, collegata a Tecno Piemonte mediante accordi che prevedono il rispetto degli standard qualitativi indicati nel Regolamento.

Prodotto: risultato dell'attività dell'Azienda, che deve essere conforme a specifiche prefissate, norme nazionali o internazionali, a requisiti elaborati da un Cliente o interni all'Azienda o ad altri documenti identificati. Nel presente Regolamento, al termine "Prodotto" è attribuito il significato di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti.

Prove Iniziali: processo mediante il quale Tecno Piemonte, prima di concedere la Certificazione o di estenderla, determina la prestazione del prodotto e il rispetto dei requisiti delle norme relative. Nel presente Regolamento la Prova Iniziale è denominata "Prova di Tipo" o "ITT". La prestazione del prodotto può anche



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

essere determinata in base a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

Sorveglianza: attività mediante la quale Tecno Piemonte verifica il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti del Regolamento Particolare di Certificazione applicabile. Più precisamente, l'attività consiste nella sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Unità Produttiva: sito in cui l'Azienda realizza il prodotto oggetto della domanda di Certificazione.

Visita di Ispezione Iniziale: azione mediante la quale Tecno Piemonte si accerta che l'Azienda richiedente soddisfi i requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dalla norma o dal regolamento applicabile per il rilascio della certificazione. Tale visita comprende la Valutazione del Sistema Qualità dell'Unità Produttiva aziendale, ed in particolare modo l'ispezione dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica.

Prove Periodiche: processo mediante il quale Tecno Piemonte verifica la costanza delle prestazioni del prodotto e il rispetto dei requisiti delle norme relative.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 ITER CERTIFICATIVO

Perché venga attivato l'iter certificativo da parte di Tecno Piemonte, l'Azienda richiedente deve:

- soddisfare i requisiti della norma o del regolamento Tecno Piemonte relativo al prodotto oggetto della domanda di certificazione,
- accettare le condizioni fissate dal presente Regolamento e dal regolamento Tecno Piemonte dello specifico prodotto.

4.2 PAGAMENTI

#La concessione del Certificato di costanza di prestazione (Sistemi 1 e 1+), Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (Sistema 2+), Valutazione della prestazione del prodotto (Sistema 3), Valutazione della prestazione del prodotto, Controllo della prestazione del prodotto e Lettera di mantenimento sono subordinati al pagamento degli importi tariffari indicati nell'offerta.

4.3 LIBERO ACCESSO ALLE AREE, ALLE INFORMAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE

L'Azienda che abbia attivato l'iter certificativo con Tecno Piemonte deve, durante la Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, garantire agli Ispettori di Tecno Piemonte il libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione necessarie per svolgere il programma della visita, per l'identificazione e/o il prelievo dei campioni.

4.4 SICUREZZA

L'Azienda deve assicurare che siano prese tutte le misure necessarie alla sicurezza delle condizioni di lavoro, dei luoghi e delle installazioni durante l'esecuzione della Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza. Inoltre deve informare, ove sia necessario, Tecno Piemonte circa ogni conosciuto pericolo o rischio, attuale e/o potenziale, che possa essere associato alla visita e ai campioni di prova, inclusa la presenza di rischi dovuti a radiazioni, tossicità o nocività ovvero elementi o materiali esplosivi, inquinanti e avvelenanti.

5. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 FORMULAZIONE OFFERTA

Si può venire a conoscenza dei prodotti per i quali Tecno Piemonte è autorizzato ad operare secondo Direttive o Regolamenti Europei consultando l'apposito elenco riportato sul sito istituzionale aziendale o l'elenco ufficiale riportato sul sito NANDO.

Il Richiedente (PR) deve inoltrare a Tecno Piemonte, quale Organismo Notificato (ON), la richiesta di offerta per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti che desidera sottoporre a marcatura CE, per i quali è disponibile una norma armonizzata. Tale richiesta deve essere eseguita per iscritto, anche a mezzo e-mail, o utilizzando il "Modulo di richiesta di offerta" appositamente predisposto.

Nella richiesta si devono riportare gli identificativi societari, l'organico, una sintetica descrizione del prodotto e dell'uso previsto e la norma armonizzata di riferimento. Nel caso siano possibili più sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, si deve precisare a quale è interessato. Va infine aggiunto se intende seguire una procedura semplificata, se applicabile, o se intende utilizzare proprie attrezzature di prova, in virtù dell'art. 46 del Regolamento UE 305/11, dando evidenza delle motivazioni.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Ricevuta la richiesta di offerta, la segreteria di Tecno Piemonte inoltra la documentazione ricevuta al Responsabile Settore Certificazioni (RMCE), il quale verifica, nel minore tempo possibile (al massimo entro 10 giorni lavorativi), la completezza dei dati pervenuti.

#Sulla base del tariffario in vigore, RMCE predispose l'offerta e la trasmette al Richiedente.

#Nella definizione dell'offerta, dovranno essere considerati non solo gli obblighi del Cliente ma anche dei corrispettivi doveri di Tecno Piemonte (terzietà, rispetto dell'ordine cronologico nello svolgimento della pratica) e data indicazione dei tempi entro i quali l'Organismo s'impegna a concludere il procedimento di certificazione, compatibilmente ai tempi richiesti dal committente.

Qualora parte delle attività del processo certificativo fossero sub-appaltate a terzi, questo è comunicato nell'offerta, in modo che il Richiedente ne sia a conoscenza e possa presentare eventuali obiezioni.

Ulteriori approfondimenti circa la formulazione delle offerte avviene nella procedura "*Riesame del contratto*".

Unitamente all'offerta, RMCE provvede a inviare al Richiedente la "*Domanda per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione*" per lo specifico prodotto e a mettere a disposizione il presente Regolamento di Certificazione "*Regolamento per la certificazione dei prodotti secondo il Regolamento CPR, 305/11*" tramite invio oppure riportando il link del sito www.tecnopiemonte.com dove è possibile scaricare il Regolamento.

5.2 ACQUISIZIONE COMMESSE

#Quando il Richiedente ha accettato l'offerta, invia il proprio ordine o l'offerta controfirmata per accettazione e tale documento, dopo il riesame da parte del Direttore Generale (DG) e RMCE, viene inoltrato alla segreteria MCE. L'esito favorevole del riesame è reso evidente dall'apposizione della firma di chi lo esegue sull'offerta originale stessa.

5.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

#Il Richiedente dovrà provvedere alla compilazione della "Domanda per il servizio di valutazione e verifica della costanza della prestazione" e al suo rinvio a Tecno Piemonte, allegando la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta. Tale documentazione comprende, almeno, la documentazione tecnica di prodotto, copia della visura camerale ordinaria, rilasciata dalla CCIAA, bozza dell'etichetta e della DOP e l'eventuale manuale FPC. L'elenco dei documenti da produrre è comunque riportato sulla domanda.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte affinché la domanda sia ritenuta valida. Le parti non applicabili devono essere barrate.

5.4 ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

La domanda compilata viene consegnata al RMCE che ne verifica la correttezza, gli allegati e la inoltra alla Segreteria MCE che provvede ad inserirla nel sistema informativo gestionale, da cui è fornito il numero di protocollo che è riportato sulla domanda stessa. L'inserimento nel gestionale crea anche la registrazione nel "Registro Commesse Certificazione Prodotti". La presa in carico della domanda avviene secondo il relativo ordine di arrivo e delle date eventualmente riportate dal Richiedente.

RMCE riporta gli estremi della domanda compilando l'intestazione del "Foglio Commessa" su cui sono annotati gli elementi caratterizzanti l'intero iter di certificazione (tra cui la data di arrivo della domanda, gli estremi dell'esame documentale, quelli della visita di ispezione iniziale, il primo rilascio della certificazione e la successiva sorveglianza). Tutta la documentazione è quindi trasferita al Certificatore (Responsabile di schema di certificazione) di competenza o all'ispettore da lui incaricato di seguire la specifica commessa.

#L'esame della domanda e dei suoi allegati ha il fine di:

- valutare se il prodotto oggetto della domanda rientra nel regolamento di prodotto corrispondente alla normativa di riferimento indicata dall'Azienda nella domanda stessa,
- verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali (es.: prodotti forniti, sedi, Unità Produttive, numero di addetti, etc.),
- verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda,
- valutare se l'Azienda possiede i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla norma o dal regolamento.

Qualora la documentazione inviata risulti inadeguata e/o incompleta, oppure il prodotto non rientri nello Regolamento Particolare di Certificazione corrispondente alla normativa indicata, il corso della pratica viene sospeso finché l'Azienda richiedente non abbia soddisfatte le richieste di Tecno Piemonte comunicatele ufficialmente.

In questa fase può eventualmente essere effettuata una visita preliminare in Azienda.

#L'istruzione della pratica di certificazione è seguita da un esame approfondito, da parte del Responsabile di schema di certificazione a cui fa riferimento il prodotto, della documentazione costituente il fascicolo relativo



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

alla Domanda, allo scopo di predisporre quanto necessario per la Visita di Ispezione Iniziale e per le Prove Iniziali.

La valutazione e verifica della costanza di prestazione è effettuata in modo trasparente per quanto riguarda il richiedente, e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi. Sia in sede di formulazione dell'offerta che in fase di svolgimento dell'iter certificativo, si tiene debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

5.5 VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE

Tecno Piemonte, verificata la disponibilità dell'Azienda richiedente, invia comunicazione della Visita di Ispezione Iniziale, precisandone la data, il piano e i nominativi degli Ispettori, eventualmente anche esterni a Tecno Piemonte, che intende utilizzare per tale visita.

La notifica della Visita di Ispezione Iniziale è normalmente effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data concordata.

Tecno Piemonte effettua la scelta dei componenti del Gruppo di Ispezione tenendone presenti esperienze specifiche ed eventuali incompatibilità.

Entro i 5 (cinque) giorni precedenti la Visita, l'Azienda ha il diritto di chiedere la sostituzione di Ispettori qualora esistessero motivate ragioni.

La Visita di Ispezione Iniziale ha lo scopo di valutare il Sistema Qualità ed i mezzi di produzione e prova dell'Azienda, atti a garantire il conseguimento ed il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti dello Regolamento Particolare di Certificazione applicabile.

All'inizio della visita, il Gruppo di Ispezione effettua una riunione di apertura con l'Azienda al fine di:

- illustrare le modalità dell'Ispezione,
- stabilire il contatto con il referente per le comunicazioni fra il Gruppo di Ispezione e l'Azienda,
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione dell'Ispezione stessa.

Per l'esecuzione dell'ispezione è necessario che l'Azienda garantisca la presenza delle persone responsabili relative alle funzioni coinvolte, che sono riportate nella notifica della visita.

Al termine della visita, in una riunione di chiusura alla quale partecipa la Direzione dell'Azienda, il Gruppo di Ispezione rende note le risultanze della valutazione effettuata in merito alla rispondenza del Sistema Qualità e dei mezzi di produzione e prova dell'Azienda ai requisiti del Regolamento di Certificazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'azienda, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Ispezione, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive.

L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, di cui una parte viene firmata dall'Azienda e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione, per accettazione, ed alla stessa Azienda consegnato in copia. Tale documento evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti delle norme applicabili oppure al regolamento particolare di Certificazione, che recepisce anche i documenti redatti dai Secto Group degli Organismi Notificati, quali le Position paper.

Il valore da dare a tali scostamenti definiti "raccomandazioni" o "non conformità" è il seguente:

1. **Osservazione**, si intende una indicazione data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, per meglio adeguare la conformità ai requisiti/elementi richiesti. *Una o più raccomandazioni non comportano alcuna variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione, né intervento di azione correttiva da parte dell'Azienda.*
2. **Non Conformità Leggera o Minore**, si intende una non conformità data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi sono solo parzialmente soddisfatti. Inoltre, tali requisiti/elementi non conformi non devono pregiudicare la conformità dei prodotti oggetto di Certificazione e le misure correttive, proposte dall'Azienda, devono essere considerate da parte del Responsabile del Gruppo di Ispezione facilmente realizzabili nelle modalità proposte e nei tempi previsti. *Una o più non conformità leggere non bloccano la sequenza certificativa, ma comportano una variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione.* La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte sull'Azienda è effettuata durante la successiva visita di sorveglianza.
3. **Non Conformità Pesante o Maggiore**, si intende una non conformità data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi non sono soddisfatti, ovvero il Gruppo di Ispezione accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato. Una non conformità pesante blocca la sequenza certificativa in fase di visita di ispezione iniziale o comporta la sospensione della certificazione in sorveglianza, fino alla soddisfacente risoluzione della non conformità. La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte potrebbe richiedere un'ulteriore visita ispettiva sull'Azienda.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Successivamente, il Responsabile del Gruppo di Ispezione consegna il rapporto di ispezione al Responsabile Settore Certificazione di Tecno Piemonte, il quale lo verifica e lo approva; in caso di non accettazione di quanto descritto nei documenti il Responsabile Settore Certificazione entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione della visita comunica all'Azienda le eventuali modifiche allo stesso.

L'Azienda deve informare Tecno Piemonte, entro 10 giorni dall'esecuzione della visita ispettiva, il trattamento e le azioni correttive delle eventuali non conformità emerse nel corso della visita stessa, e fornire evidenza documentata delle azioni concordate nei tempi stabiliti.

5.6 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

Sulla base delle indicazioni riportate nella domanda per il servizio di valutazione della costanza delle prestazioni, il Laboratorio contatta l'Azienda per definire la data e le modalità di prelievo dei campioni a spese di quest'ultima, per l'effettuazione delle Prove di Tipo; le modalità di identificazione e le caratteristiche di tali campioni devono soddisfare i requisiti delle norme applicabili.

Le prove saranno eseguite da Tecno Piemonte o da laboratori qualificati da Tecno Piemonte. Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio esterno, Tecno Piemonte si riserva di partecipare alla preparazione ed all'esecuzione delle prove.

Entro i 15 (quindici) giorni precedenti le prove, l'Azienda ha il diritto di ruscare, ove possibile, i laboratori esterni qualora esistessero motivati conflitti di interesse.

Se l'esito delle prove risulta non conforme ai requisiti delle norme di riferimento, la Divisione Certificazione Prodotti di Tecno Piemonte rende noti all'Azienda i punti di difformità, precisando gli scostamenti riscontrati.

L'Azienda, in tal caso, sottopone, nei tempi concordati una proposta di azione correttiva che verrà valutata.

L'onere del campionamento (se previsto) e delle prove è normalmente addebitato da Tecno Piemonte al Richiedente.

L'esito delle prove deve essere documentato dal laboratorio con Rapporti di Prova, in accordo al Regolamento.

La presentazione di Rapporti di Prova di laboratori riconosciuti da Tecno Piemonte può esimere, in tutto od in parte, l'Azienda dall'esecuzione delle Prove di Tipo, a discrezione di Tecno Piemonte.

Su richiesta del Fabbricante, previa specifica autorizzazione Ministeriale ed Europea, Tecno Piemonte può anche avvalersi delle attrezzature/strutture del produttore per l'esecuzione di alcune prove specifiche. Secondo quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento UE 305/11, Tecno Piemonte adotta questa procedura solo se giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, che devono essere documentate dal richiedente.

Se le motivazioni sono valide ed oggettive, l'ON può effettuare, o far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui al Regolamento Delegato (UE) N. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 (ex allegato V del Regolamento 305/11) per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.

Prima di effettuare le prove, il Direttore Tecnico ed il Certificatore verificano che i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti, accertandosi che:

- l'apparecchiatura di prova sia dotata di un sistema di calibrazione adeguato;
- sia garantita la tracciabilità delle misurazioni;
- la qualità dei risultati delle prove sia garantita.

#Tecno Piemonte non è ad ora specificatamente designata come organismo competente ad operare al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate.

Sulla base della tipologia di prodotto, e di quanto indicato nelle norme di riferimento applicabili, la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione può essere eseguita anche o solamente attraverso calcoli, valori desunti da tabelle o ad una documentazione descrittiva del prodotto.

5.7 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

La documentazione relativa all'esame della Domanda, alla Visita di Ispezione Iniziale ed alle Prove Iniziali viene raccolta e verificata e successivamente sottoposta al Comitato di Certificazione.

Il Comitato, dopo aver accertato il completo soddisfacimento dei requisiti del Regolamento di Certificazione, delibera il rilascio o meno della certificazione richiesta. Le decisioni di delibera sono riportate sul verbale del Comitato, che è sottoscritto da tutti i membri che hanno preso parte alla riunione.

Quando la Certificazione viene concessa, Tecno Piemonte emette un Certificato che riporta almeno le seguenti informazioni:

- il numero del certificato,
- la Ragione sociale dell'azienda richiedente la certificazione,



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- il/i prodotto/i per il/i quale/i viene rilasciata la certificazione con l'indicazione dell'unità produttiva,
- il documento normativo di riferimento,
- le condizioni di validità del certificato,
- la data di emissione e la firma del Direttore Tecnico o del Direttore dell'Organismo di Certificazione.

Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti della norma applicata e/o al Regolamento di Certificazione applicabile, che l'Azienda si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo stabilito da Tecno Piemonte, che comunque non deve superare i 180 (centottanta) giorni.

Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni Tecno Piemonte effettua una seconda visita di ispezione, qualora l'esito di tale visita non consenta la concessione della certificazione, l'iter certificativo decade e l'Azienda dovrà ricominciare dall'inizio la procedura di certificazione.

Tecno Piemonte, a sua discrezione, decide le azioni necessarie per la verifica del completamento e dell'adeguatezza delle azioni correttive alle scadenze indicate e ne dà informazione all'Azienda. Le spese sostenute da Tecno Piemonte in questa fase sono a carico dell'Azienda.

L'Azienda che non accetti la decisione presa da Tecno Piemonte, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nell'art. 15 del presente Regolamento.

A seguito del rilascio della certificazione, Tecno Piemonte iscrive l'Azienda nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione Tecno Piemonte e trasmette tali informazioni agli Organismi (nazionali ed internazionali) con i quali Tecno Piemonte ha accordi di mutuo riconoscimento e/o ai quali tali informazioni sono dovute a termini di norma o legge. Tale Registro è aggiornato con frequenza almeno annuale ed è disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

L'Azienda deve lasciare disponibili a Tecno Piemonte e/o ai laboratori di prova i campioni o residui di campioni oggetto delle Prove Iniziali e delle eventuali riprove per tutta la durata della validità della certificazione, quando non altrimenti disposto dai regolamenti di certificazione, oppure custodirli, muniti di appositi contrassegni di identificazione e, ove possibile, in contenitori chiusi con sigillo di Tecno Piemonte, mantenendoli a disposizione di Tecno Piemonte in qualsiasi momento. Nel caso in cui il campione abbia un elevato valore intrinseco o sia di dimensioni tali da creare problemi di conservazione, l'Azienda può chiedere a Tecno Piemonte di sostituirlo con opportuna documentazione tecnica (descrizione, disegni, fotografie del complesso e dei particolari). Tecno Piemonte si riserva di giudicare l'idoneità di tale documentazione.

Eventuali dettagli riguardo alla gestione dei campioni possono essere definiti dai singoli regolamenti di prodotto.

5.8 **SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA IN MANIERA CONTINUATIVA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

Tecno Piemonte attua una Sorveglianza dell'Azienda in possesso di certificazione al fine di verificare la permanenza delle condizioni che ne hanno permesso la concessione. Tale Sorveglianza avviene mediante ispezioni nella Unità Produttiva, con le modalità e le frequenze stabilite dai Regolamenti di certificazione e/o dalle norme di prodotto applicate, e comprendono la valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

Le Sorveglianze sono normalmente notificate con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari. Qualora, a seguito delle Sorveglianze (programmate e non), vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, Tecno Piemonte ne informa per iscritto l'Azienda, invitandola ad eliminare le carenze riscontrate.

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, Tecno Piemonte può, a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la certificazione, come previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

È compito dell'Azienda richiedere tempestivamente l'esecuzione della visita di sorveglianza, cioè entro almeno un mese dalla scadenza della periodicità applicata.

6. **ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

6.1 **ESTENSIONE CON MEDESIMA NORMATIVA AD ALTRO PRODOTTO REALIZZATO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA**

L'Azienda che desideri estendere la certificazione ad altro prodotto realizzato nella stessa Unità Produttiva, secondo la medesima normativa di riferimento per la quale è già stata rilasciata la certificazione di cui è in possesso, deve presentare Domanda di Certificazione, con l'apposito modulo di cui all'art. 5.3 del presente Regolamento, allegando la documentazione tecnica del prodotto oggetto della domanda e completandola con eventuali informazioni integrative di quelle già riportate nell/i questionario/i, se inviati con la prima



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

domanda. Tecno Piemonte può decidere di non effettuare la Visita di Ispezione Iniziale e di richiedere solo campioni del nuovo prodotto per determinare la conformità degli stessi alla normativa di riferimento. Nel caso di esito positivo delle Prove di Tipo, Tecno Piemonte rilascia un nuovo Certificato.

6.2 CERTIFICAZIONE CON DIVERSA NORMATIVA DI ALTRO PRODOTTO REALIZZATO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA OD ESTENSIONE A DIVERSA UNITÀ PRODUTTIVA CON MEDESIMA NORMATIVA

L'Azienda che desidera invece chiedere una nuova certificazione per altri prodotti fabbricati nella stessa Unità Produttiva ma riferentesi a normativa diversa da quella per la quale Le è già stata rilasciata da Tecno Piemonte la certificazione oppure estendere ad altre Unità Produttive la Certificazione di Prodotto già acquisita deve ripetere integralmente la procedura di cui all'art. 5.8 del presente Regolamento. Alla conclusione di tale procedura, Tecno Piemonte rilascia una nuova certificazione.

7. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

I certificati CE hanno la durata prevista dalla Direttiva o Regolamento che ne regola l'applicazione. Normalmente non hanno scadenza prefissata, ma rimangono validi sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

7.2 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della Certificazione di Prodotto è subordinata al mantenimento da parte dell'Azienda delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Tale mantenimento è oggetto di Sorveglianza da parte di Tecno Piemonte secondo le modalità definite nell'art. 9 del presente Regolamento.

Eventuali variazioni delle condizioni aziendali che hanno determinato la concessione della certificazione devono essere tempestivamente comunicate a Tecno Piemonte, in accordo a quanto prescritto dall'art. 8.4 del presente Regolamento.

8. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

- 8.1** L'Azienda ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione di Prodotto nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta e/o al numero di certificato. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, l'Azienda deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione di Prodotto prestazioni non previste dal Regolamento Particolare di Certificazione applicabile. Le istruzioni e le informazioni che accompagnano il prodotto (manuale e/o istruzioni d'uso, ecc.), devono essere approvate da Tecno Piemonte, qualora sia previsto dal Regolamento Particolare di Certificazione applicato.
- 8.2** L'Azienda può utilizzare il logo di Tecno Piemonte con i riferimenti alla certificazione ottenuta su documentazione tecnica, commerciale e pubblicitaria purché vengano soddisfatti i requisiti richiesti da Tecno Piemonte, così come definiti nel documento di riferimento.
- 8.3** Il logo di Tecno Piemonte non deve essere apposto sulla documentazione relativa ad un prodotto diverso da quello oggetto della certificazione ottenuta o comunque essere utilizzato in modo da generare confusione tra prodotti certificati e non certificati.
- 8.4** La Certificazione di Prodotto non è trasferibile ad Unità Produttiva diversa da quella menzionata nel Certificato.
- 8.5** L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
 - fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalle norme e dal presente Regolamento e dalle Regolamento dello specifico prodotto ed ai documenti normativi usati per la fabbricazione del/i campione/i approvato/i da Tecno Piemonte,
 - garantire l'accesso agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle circostanze previste dal presente Regolamento,
 - conservare la registrazione di ogni reclamo relativo ai prodotti compresi nel Certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle visite di sorveglianza.
- 8.6** L'Azienda che desidera modificare le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione deve farne richiesta a Tecno Piemonte, che provvede ad istruire una pratica per le azioni del caso, come indicato negli art. 12.2 e 12.3. del presente Regolamento.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

- 8.7** L'Azienda in possesso di certificazione si impegna ad assistere gli Ispettori di Tecno Piemonte durante la visita di ispezione iniziale, di sorveglianza e la valutazione della prestazione del prodotto, a garantire loro in qualsiasi momento l'accesso ai propri locali durante l'orario di lavoro, per quanto pertinente, e ad esaminare la documentazione necessaria.
- 8.8** L'Azienda si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa, revocata o scaduta.
- 8.9** La Certificazione CE non assolve l'Azienda dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali verso i propri clienti e da quelli di legge che le derivano dai prodotti forniti. Tecno Piemonte è responsabile per danni verso terzi solo quando ne sia dimostrabile univocamente la riconducibilità all'attività certificativa.

9. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

È giudicato scorretto l'uso del certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata,
- l'Azienda apporti al prodotto una modifica non accettata da Tecno Piemonte,
- l'Azienda ometta di recepire una modifica delle condizioni di rilascio della certificazione emanata da Tecno Piemonte,
- sussistano circostanze suscettibili di influire negativamente sulle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
- l'Azienda abbia fatto rinuncia alla certificazione.

Tecno Piemonte, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

10. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 SOSPENSIONE

La sospensione della certificazione viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di inosservanze dei requisiti del Regolamento Particolare di Certificazione messe in luce dalla attività di Sorveglianza o delle quali Tecno Piemonte venga comunque a conoscenza, o per inosservanze al presente Regolamento.

Si precisa che tale provvedimento è previsto anche dal Regolamento UE 305/11, che all'articolo 52 recita "se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno."

La sospensione viene comunicata da Tecno Piemonte all'Azienda per mezzo di lettera raccomandata, indicando le condizioni alle quali essa può essere revocata.

La sospensione preclude all'Azienda l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato.

La sospensione è annullata solo quando Tecno Piemonte abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora la sospensione non possa essere annullata entro 180 (centottanta) giorni, Tecno Piemonte procederà alla revoca della certificazione.

Le spese sostenute da Tecno Piemonte, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Azienda certificata.

10.2 REVOCA

La revoca della certificazione di prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di:

- inosservanza grave dei requisiti derivanti dall'applicazione degli art. 7, 5.8, 9 e 10 del presente Regolamento,
- non ripristino delle condizioni che hanno determinato un'eventuale sospensione allo scadere dei 180 (centottanta) giorni previsti dall'art.10.1 del presente Regolamento,
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Tecno Piemonte per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza,
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida inviata da Tecno Piemonte per lettera raccomandata,
- altre violazioni gravi del Contratto,
- fallimento o liquidazione dell'Azienda,
- non accettazione da parte di Tecno Piemonte delle modifiche di cui agli art. 12.2 e 12.3 del presente Regolamento.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

La decisione della revoca della certificazione viene comunicata da Tecno Piemonte mediante lettera raccomandata A.R. A seguito della revoca, l'Azienda deve:

- restituire l'originale del certificato,
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato,
- in caso di certificato CE, non utilizzare i riferimenti del certificato sulle Dichiarazioni di Prestazione, sui DdT e nell'etichetta di prodotto,
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione di Prodotto,
- nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, cessare l'utilizzazione del Marchio di Conformità,
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto già fabbricato in questione entro il termine, successivo alla scadenza, indicato da Tecno Piemonte.

Inoltre Tecno Piemonte provvede alla cancellazione dell'Azienda dal Registro di cui all'art. 5.7.5. del presente Regolamento ed alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle azioni di salvaguardia da intraprendere quali, ad esempio:

- il rilascio all'Azienda di una autorizzazione di breve durata per lo smaltimento dei prodotti marchiati,
- nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, la rimozione del Marchio di Conformità da tutti i prodotti a magazzino e, ove possibile, anche da quelli giacenti presso rivenditori/concessionari,
- altri interventi adeguati alla specificità della revoca.

L'Azienda nei cui confronti sia stato preso da Tecno Piemonte un provvedimento di revoca può ripresentare una Domanda di Certificazione solo dopo 1 (uno) anno dalla data di revoca e ciò soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, i provvedimenti che Tecno Piemonte ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo al provvedimento.

Nel caso dei certificati CE, tutte le operazioni relative all'emissioni, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati sono comunicate alle Autorità notificanti competenti.

11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Azienda può rinunciare alla Certificazione di Prodotto in suo possesso:

- per cessazione della produzione del/i prodotto/i certificato/i nella/e Unità Produttiva/e indicata/e nella domanda di cui all'art. 5.3 del presente Regolamento,
- alla scadenza della validità del Certificato, dandone formale disdetta con le modalità di cui all'art. 7.3 del presente Regolamento,
- per non accettazione delle modifiche di cui all'art. 12.1 del presente Regolamento,
- per ragioni diverse, tra cui quelle di carattere amministrativo.

Nell'ultimo caso la rinuncia diventa effettiva 90 (novanta) giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione di non accettazione inviata dall'Azienda. Tale comunicazione deve essere inviata dall'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di Tecno Piemonte delle modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione o della comunicazione dell'Azienda delle variazioni proposte. Nel caso di cessata produzione, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Azienda ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.

La rinuncia obbliga l'Azienda ad attuare tutte le azioni previste dall'art. 10.2 del presente Regolamento.

Tecno Piemonte, a seguito della rinuncia dell'Azienda può decidere azioni relative al prodotto oggetto di certificazione, analoghe a quelle previste all'art. 10.2 del presente Regolamento.

La rinuncia dell'azienda comporta inoltre:

- l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.7.5 del presente Regolamento, in cui si indica che l'Azienda ha rinunciato alla certificazione, e le azioni conseguenti,
- il non accoglimento della domanda presentata dalla stessa Azienda se non dopo 2 (due) anni dalla data di risoluzione del Certificato.

12. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

12.1 MODIFICHE APPORTATE DA TECNO PIEMONTE

Qualora vengano apportate da Tecno Piemonte modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione conseguenti a variazioni:

- della normativa di riferimento per il prodotto e/o dei Regolamenti di Certificazione,
- del presente Regolamento,
- delle tariffe



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Tecno Piemonte ne dà tempestiva comunicazione alle Aziende iscritte nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione di Prodotto Tecno Piemonte o con domanda di certificazione presentata o utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione. Le Aziende sono tenute ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato e giudicato più opportuno da Tecno Piemonte in base all'entità delle variazioni apportate.

Le Aziende, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione a Tecno Piemonte secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento. Tecno Piemonte si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del prodotto certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante la ripetizione di Visite di Ispezione e/o di Prove di Tipo sui nuovi campioni o la richiesta di nuovi disegni e/o modelli.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Azienda.

12.2 MODIFICHE APPORTATE DALL'AZIENDA SUL PRODOTTO

L'Azienda che intenda apportare modifiche:

- al prodotto certificato,
- al processo di produzione,
- ai mezzi di produzione e prova,
- al Sistema Qualità,

suscettibili di influire sulla conformità del prodotto alle norme applicabili, ne deve dare immediata comunicazione a Tecno Piemonte. Tecno Piemonte provvede a:

- valutare la conformità delle modifiche ai requisiti dei Regolamenti di certificazione,
- comunicare all'Azienda, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica effettuata dalla stessa, la eventuale necessità della ripetizione, completa o parziale, degli accertamenti di cui agli art. 5.4, 5.5 e 5.6 del presente Regolamento.

Nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, l'Azienda si impegna a non utilizzare il Marchio di Conformità per i prodotti fabbricati secondo tali condizioni modificate, fintantoché Tecno Piemonte non abbia preso decisioni in merito alla necessità di emissione di una nuova certificazione o ad una estensione della esistente e l'abbia concessa.

- notificare la non accettazione di tali modifiche, secondo quanto definito nell'art. 10.2.

L'Azienda, in caso di non accettazione delle decisioni di Tecno Piemonte, può rinunciare alla certificazione, purché ne dia comunicazione, secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Regolamento.

Le spese per i nuovi accertamenti sono a carico dell'Azienda.

12.3 ALTRE MODIFICHE

Modifiche organizzative e/o di ragione sociale o cambi di proprietà dell'Azienda consentono il mantenimento della certificazione purché:

- ne venga tempestivamente informata per iscritto Tecno Piemonte,
- Tecno Piemonte abbia verificato che le modifiche siano conformi al Regolamento di Certificazione applicabile.

I costi connessi alle verifiche effettuate da Tecno Piemonte sono a carico dell'Azienda.

13. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura. Il personale interno di Tecno Piemonte, a tutti i livelli della sua organizzazione, ed eventualmente quello esterno, coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, prova e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente alle Aziende con le quali Tecno Piemonte mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale. Nel caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte, Tecno Piemonte informerà l'Azienda circa le informazioni fornite. Qualora istruita dall'Azienda, Tecno Piemonte si considera irrevocabilmente autorizzata a trasmettere i verbali, i rapporti di prova, il certificato od ogni altra informazione ad una terza parte secondo l'attuale vigente legislazione sulla privacy.

14. CONDIZIONI ECONOMICHE

14.1 TARIFFE

Gli importi delle prestazioni di Tecno Piemonte vengono definiti con tariffe specifiche per ogni tipologia di Certificazione. L'Azienda ha il diritto di rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate all'art. 11 del



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

presente Regolamento; in assenza di rinuncia da parte dell'Azienda le variazioni tariffarie vengono applicate da Tecno Piemonte. Nel periodo di preavviso previsto all'art. 11 del presente Regolamento, all'Azienda che si avvalga del diritto di rinuncia vengono praticate le tariffe, indicate nell'offerta, antecedenti le variazioni. Ogni richiesta di remissione del Certificato, comporta il pagamento di un supplemento di tariffa, indicato nell'offerta. Gli importi rimangono invariati sino alla conclusione dell'intervento, salvo particolari condizioni (prove aggiuntive, ecc.); nel caso di sorveglianze annuali tali importi possono subire aggiornamenti.

14.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a Tecno Piemonte nei modi e tempi definiti nell'offerta. Gli importi previsti nell'offerta, ad eccezione della Domanda di Certificazione il cui importo deve essere versato alla presentazione della Domanda, devono essere versati da parte dell'Azienda secondo quanto stabilito nell'offerta stessa. Nel caso del Ricorso l'importo deve essere versato contestualmente all'inoltro del ricorso. Inoltre, nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte dell'Azienda/Organizzazione avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, Tecno Piemonte è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente entro l'inizio delle singole attività di sorveglianza. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio, da parte di Tecno Piemonte, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione secondo quanto previsto all'art. 11.2 del presente Regolamento. La fattura sarà emessa a conclusione delle singole attività, salvo altri accordi indicati nell'offerta. Al 31 dicembre saranno in ogni caso fatturate, tenendo conto del progressivo dell'intervento, tutte le attività ancora in corso dell'anno.

15. RECLAMI E RICORSI

Presentare ricorso contro le decisioni di Tecno Piemonte, esponendo le ragioni del proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

Tecno Piemonte esamina il ricorso ed esprime il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla relativa data di ricezione.

Reclami possono essere presentati dall'Azienda in possesso della certificazione Tecno Piemonte o dai clienti dell'Azienda in possesso della certificazione Tecno Piemonte, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate alla certificazione.

Nel caso di reclami scritti, Tecno Piemonte conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta ricezione.

L'Azienda richiedente o già in possesso della certificazione può inoltrare un reclamo in merito all'attività svolta da Tecno Piemonte esclusivamente in forma scritta. Ogni reclamo dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dal fatto o evento che ha dato luogo alla richiesta di reclamo. Tecno Piemonte si impegna a fornire adeguate risposte e a porre in atto, nei tempi tecnici strettamente necessari, le eventuali azioni correttive.

Il Committente può presentare reclamo anche riguardo alla documentazione emessa da Tecno Piemonte entro 15 giorni dalla sua presentazione; in assenza di commenti i documenti emessi si intenderanno interamente accettati.

Per quanto riguarda i Rapporti di Ispezione e i risultati delle Ispezioni, il Committente può fare ricorso all'Odl entro 30 giorni dal ricevimento del documento, in forma scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Direttore Tecnico dell'Organismo, il quale entro 60 giorni esprimerà il proprio parere in merito.

16. CONTROVERSIE

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di Tecno Piemonte che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Vercelli, come definito nel Contratto.

17. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO

Tecno Piemonte si impegna a:

- eseguire la propria attività di controllo con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con il committente la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi dei responsabili tecnici incaricati di firmare i rapporti;
- rispettare, nel corso dei sopralluoghi, le prescrizioni impartite dal committente;
- tutelare i diritti di proprietà del Committente, sia da parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali sub-fornitori e/o del personale ispettivo esterno.
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDO IL REGOLAMENTO UE 305/11 CPR

Tecno Piemonte, in quanto Organismo Notificato, informa il Richiedente circa i propri obblighi derivanti dai regolamenti di notifica e di accreditamento a cui è sottoposta.

In particolare, in riferimento al regolamento Europeo 305/11, art. 53, Tecno Piemonte è tenuta rispettare gli obblighi di seguito riportati.

1. Tecno Piemonte deve informare l'autorità notificante:

- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
- c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
- d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2. Tecno Piemonte deve fornire agli altri organismi notificati ai sensi del Regolamento UE 305/11 stesso che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

